



Eminentissimi Ac Reverendissimi Domini, D. Joannis Baptistæ, Cardinalis De Luca, Theatrum Veritatis Et Justitiæ, Sive Decisivi Discursus

Ad Veritatem Editi In Forensibus Controversiis, Canonicis & Civilibus, in quibus in Urbe Advocatus, pro una partium scripsit, vel Consultus respondit ; Cum Indicibus Argumentorum, Causarum ac Rerum luculentissimis. Opus Tam Judicibus, Quam Causarum Patronis, atque omnibus in utroque Foro ...

Tractatus Primi Pars I. de Usuris, & interesse, Pars II. de Cambiis, Pars III. de Censibus, Pars IV. de Societatibus Officiorum

Luca, Giovanni Battista de

Coloniae Agrippinae, 1691

Disc. XXVII. Sopra la validità dei cambii di Piazza. In che differiscano da quelli di fiera, fatto in occasione delle disputa havuta in Signatura di Gratia nella causa Romana Cambiorum tra la ragione ...

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74112](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74112)

DISCORSO

SOPRA

LA VALIDITA DE I CAMBII DI PIAZZA.

In che differiscano da quelli di fiera, fatto in occasione della disputa hauuta in Signatura di Gratia nella causa *Romana Cambiorum* trala ragione bancaria di Filippo Valenti, & il Marchese Raimondo, della quale si tratta di sopra *al disc. 1. 2.* & con la quale occasione si discorte di molte specie de' Cambii, Et quando in essi entri il sospetto dell'Usura.

Per chiarezze della materia d'i cambi, & per togliere gli equivoci presi da moderni Scritto ri supra l'intelligenza della dottrina degli antichi Canonisti, e Morali, conviene distinguere le diverse sorti de' cambii, & in quali entri ò no l'usura ò sospetto di essa, supponendo il discorso in Roma.

La prima sorte di cambii è quella che si fa tra presenti tra l'una, e l'altra specie di moneta corrente nel medesimo paese, ch'è appunto quel cambio conosciuto dalla legge comune, che si esercita da gli Argentarii ò collibiffi, volgarmente chiamati Bancherotti, quali per la miglior qualità, ò più commodò uso di una moneta che l'altra, ricevono per tale commutazione certa mercede; Come à dire, Titio hà cento scudi di oro pejo vecchio ò cento cinquanta scudi di moneta di paoli, & li bisognano per una spedizione di Dataria cento scudi di oro stampe, vada dal bancherotto, & per cambiare la sua moneta in detti scudi di stampe gli paga un mezzo grossò, più ò meno conforme si può convenire per scudo, ch'è valore di quella miglior qualità di moneta & in tal cambio il bancherotto altera il prezzo, perche in lista trà mercanti correrà l'oro ad un bajoccho, ed egli ne vorrà due per sua mercede, vivendo con quell'industria, nella quale applica tutta la sua persona & opera, Anzi dà la mercede anco nel cambio di due monete d'equal bontà & valore per la sola maggior commodità di una specie più che l'altra; Come à dire, hà Titio una dobla di Spagna si comple hauer tanti giulii, grossi, ò mezzi grossi, vada dal bancherotto & paga per tal cambio certa mercede; Come anco per la più buona ò cattiva qualità della moneta, benchè il valore sia il medesimo; Come à dire, hà Titio nel Regno di Napoli cento ducati di rame, gli comple hauer l'istessa somma in moneta di argento ò oro, come più commodò, al trasporto & più spendibile, la cambia col bancherotto ò col negoziante pagandone il cinque più ò meno per cento d'aggio come si può convenire. Et questa sorte di cambio trà presenti è anco praticabile dalla moneta corrente in un paese con la moneta di un altro, che iui non corra; Come à dire, viene in Roma un Regnicolo ò Siciliano, porta seco cento ducati di tari ò altra moneta di quel paese, che in Roma comunemente non si spende, vada dal bancherotto ò altro negoziante, & la cambia in testoni ò paoli per dandou il diece ò dodici per cento, come si può convenire.

In questo cambio non cade usura, non entran-

dui dilazione di tempo, ne mutuo vero ò interpretativo, senza de' quali non può darli l'usura; Vi possono bensì cadere l'inganno, & la lesione, perche correndo il solito aggio de' gli scudi d'oro di stampe à mezzo grossò l'uno, l'astuto bancherotto col non pratico cambiante può chiederne & hauerne un grossò; Come anco vi può cadere la falsità perche può dare all'inesperto scudi di oro peso vecchio in cambio di stampe nuove, ovvero giulii di Urbino, ò Ferrara, ò testoni di S. Petronio in cambio di giulii ò testoni Romani, ma cio sarà falsità, fraude, lesione, ò ingiustizia, però mai usura.

La seconda sorte di cambio è quella che patimente si fa tra presenti da una specie di moneta all'altra dell'istesso paese, e nel medesimo luogo, ma con qualche dilazione di tempo, il che frequentemente si pratica nel Regno di Napoli; Come à dire, Titio da oggi à Sempronio certo ducati in moneta di rame, perche trà un mese restituischi gli medemi cento ducati in moneta di argento, ò oro; O pure dà cento ducati in moneta d'argento del paese, perche trà un mese gli restituischi nel medesimo luogo cento scudi di moneta Romana; Et in Roma si può praticare, che Titio dia à Sempronio cento scudi d'oro di peso vecchio ò cento cinquanta scudi moneta, perche è capo di un mese ò due gli restituisca cento scudi d'oro, stampe.

In questa sorte di cambio cade chiaramente l'usura, perche vi entra il mutuo con la dilazione del tempo, per mercede del quale si riceve quell'utile, ch'importa il ridurre la sua moneta da una specie inferiore ad un'altra migliore, & in questo consiste propriamente l'usura di cauar frutto dalla sola dilazione & uso del denaro.

La terza sorte di cambio è il locale, che si fa per lettere sopra la moneta del medesimo paese da un luogo all'altro del medesimo Regno ò Principato; Come à dire, Titio hà mille scudi di moneta in Roma, ma gli comple haverli in Macerata, ma non vorria haver l'incomodò ò spesa, ne soggiacere al pericolo della trasportazione, troua Sempronio negoziante, à chi dà la sua moneta, perche glieli paghi ò facci pagare l'istessa quantità in Macerata con il cambio di tre ò quattro per cento, più ò meno, come si possono convenire.

Questa mercede non può dirsi che sia per il cambio ò differenza di valore de una specie di moneta all'altra, mentre si dà, e si riceve l'istesso gieno, e tanto nell'uno, quanto nell'altro luogo la moneta

hà il

hà il medesimo valore, mà solo è mercede della spesa & pericolo per la vettura ò trasporto, che sia da un luogo all'altro; Et se bene Sempronio non manda la medesima moneta, in maniera che effettivamente non patisca la spesa della vettura, ne soggiaccia al pericolo di esser rubbato per la strada, mà procura, che da un suo corrispondente in Macerata con denaro di esso Sempronio ò dell'amico si paghino à Titio li suoi mille scudi, nondimeno ciò non importa, essendo effetto della sua industria, non importando ciò à Titio cosa alcuna.

In questa sorte di cambio possono darli l'ingiustizia ò lesione, & rispettivamente l'usura; L'ingiustizia, ò lesione perche se tra pratici negozianti la mercede di questo cambio senz'alterazione particolare di tempo, mà nel solo termine, che porta la distanza del luogo fusse di trè per cento, Sempronio mercante astuto potria ingannare Titio men pratico in farsi darli il sei ò sette per cento, mà quella fara ingiustizia, & lesione, non già usura, la quale solamente potria cadervi per la maggiore ò minore dilazione del tempo; Come à dire Sempronio riceve in Roma da Titio mille scudi per pagare ò far pagare li medemi in Macerata nel termine di uno ò due mese stante tal dilazione, si convengono, che Titio hebba ivi gli medemi suoi mille scudi senza mercede alcuna da Sempronio, che hà hauuto il peso e pericolo del trasporto, questa è usura, perche Titio per rispetto della dilazione congiunta col mutuo almeno interpretativo sente quell'utile.

Et l'istesso camina, quando in qualunque modo si conuenga di maggiore ò minor cambio per causa della maggiore ò minor dilazione al pagare in un luogo quel che si riceve nell'altro, Et questo appunto è quel cambio trà due Città ò luoghi del medesimo Regno del quale parlano il *Mofeso*, il *Giustimano il Duero*, & altri *Morali*, non cadendou alterazione per la diversità di moneta, & dependendo il tutto dalla sola conventionione delle parti.

La quarta sorte di cambio è il locale, che si fa per lettere dalla moneta di un Regno ò Principato, che si dà in un luogo, alla moneta di un altro Regno ò Principato, che si deve pagare nell'altro; Come à dire, Titio hà mille scudi di moneta in Roma, gli comple haverne la valuta in Venezia ò Napoli, gli dà à Sempronio, perche glieli cambi per il detto luogo, doue li bisognano; O pure all'incontro Titio hà bisogno di mille scudi in Roma, li chiede à Sempronio, che havendo tal moneta in Roma, ne desidera la valuta in Venezia ò Napoli, obligandosi dargliela quivi con la conventionione di qualche cambio ò lucro certo di tanto per cento; Et allora se non vi corre alterazione di tempo, in modo che non vi cada il sospetto del maggior utile per causa della maggior dilazione, non entra usura, mà può ben entrarvi inganno, lesione, & ingiustizia, perche essendo solito, per effempio, in quella settimana trè negozianti pratici correre il cambio da una moneta all'altra à 7. per cento, può un accorto negoziante farsene dare dall'altro men pratico il dieci ò dodici, mà ciò non importa usura, quale solamente entraria, quando l'alterazione nasceffe dalla dilazione; Et nel regolare l'ingiustizia ò lesione, si attende la maggiore ò minore idoneità del recipiente, potendoli giustamente convenire qualche maggior utile per ricompensa del pericolo, à che il dante si espone, quando il re-

Card. de Luca, de cambiis.

cipiente non sia totalmente sicuro, però sia come si voglia, non entra l'usura.

Mà se in questa sorte di cambio non vi fusse conventionione alcuna, nè circa il cambio, nè circa il tempo, perche si convenisse, che Titio, il quale riceve da Sempronio i mille scudi in Roma, debba nel termine che porta l'uso de i mercanti pagarneli la valuta in Venezia, nel modo che correrà la piazza quando maturatà il pagamento, in questo caso correndovi la realtà de i spacci, come si dirà di sotto, non vi cade usura, ne meno ingiustizia ò lesione, mentre non vi è alterazione di tempo, dalla quale possa nascere l'utile del dante, & rispettivamente danno del recipiente, Nemeno vi può essere l'inganno, lesione ò suffocatione, nel convenire maggior utile ò danno di quel che porti l'eventualità di quel tempo, in maniere che, tanto è l'utile del dante, che sia praticissimo & astutissimo, quanto di quello, che sia sciocco, & totalmente inesperto, anco putto, che però si esclude, non solamente l'usura, mà anco l'ingiustizia ò lesione.

In questo caso, l'utile, ò rispettivamente danno del dante ò recipiente, consiste nella variazione del prezzo dell'oro, dal quale pende la riduzione di una moneta all'altra; Come à dire, Titio piglia in Roma da Sempronio mille scudi moneta à cambio per Venezia; E perche la piazza di Roma non usa sopra cambi altra moneta, che scudi d'oro, & all'incontro la piazza di Venezia non usa sopra cambi altra moneta che di ducati, però in Roma li mille scudi moneta si riducono à tanti scudi d'oro con l'aggio corrente in lista quella settimana, & poi si fa la tratta à Venezia in ducati, col prezzo, che si pone, come à dire, tanti ducati, à 54. scudi di oro per ogni cento ducati.

Nel ritorno poi della tratta per Roma, li ducati di Venezia si rimettono à ragione del valore di tanti scudi d'oro, secondo il prezzo che in quella settimana si mette, & corre in Venezia, qual prezzo può essere maggiore ò minore di quel che era in Roma, quando si mandò il cambio, in maniera che potria essere à 54. è mezzo per cento, ovvero meno de' 54.

Quando il prezzo è alterato, che il primo di Roma sia di 54. & il secondo di Venezia sia di 54. è mezzo, questo cagiona l'utile del dante, & rispettivamente il danno del recipiente; Et all'incontro quando il primo è di 53. mezzo, questo fa il danno del dante, & utile del recipiente, si che finisca la prima sorte, & tutto ciò pende dall'eventualità, la quale exclude l'usura & l'ingiustizia.

Et il medesimo camina egualmente ne i cambi di fiera, perche la moneta consistente nel luogo, doue si dà ò rispettivamente si piglia il denaro à cambio in scudi di moneta, ò in ducati, ò in lire, si deve ridurre à scudi d'oro, & da questi si riduce à scudi di marche, che si comprano, & dal maggiore ò minor prezzo di essi dipende l'utile ò danno del dante, & rispettivamente del recipiente.

Et questa incertezza dependente dall'eventualità del più basso ò più alto prezzo del oro, & moneta, ò marche rispettivamente, salva il cambio, così dall'usura, come dall'ingiustizia, mentre il tutto dipende dall'evento, & niente dalla conventionione delle parti, onde nel solo caso di conventionione cade quel sospetto di usura, che in questa materia si è hauuta per i Canonisti, e Teologi.

Per la validità di questo cambio, si ricerca che veramente si mandino le lettere in fiera drizzate à persona tale, che con denaro del scribente è proprio possino hauere il suo adempimento, in maniera che se dette lettere realmente non corrano, ò pure il dante sia certo, che non ne possa seguire l'adempimento, & che sappia, come il recipiente converta il denaro in altro usu senza poterne dare l'equivalente in piazza ò fiera, si dice cambio secco & simulato, per quel che ne dispone la Bolla di Pio V. sopra cambi, quando si tratti di cambio diretto & puro senza mistura di altro contratto.

Et tutto ciò camina bene quanto alla prima tratta ò primo cambio da Roma à Venezia, ò da Roma in fiera, non cadendo sopra ciò differenza dal cambio per fiera ò per piazza; doue termini; Et quando la tratta ha il suo pieno nel luogo destinato, non vi cade altra difficoltà, la quale cade solamente in caso di non adempimento, per defecto del quale, con la ricorsa, ò altro termine usato da negozianti si crea il ricambio di nuova tratta dal luogo *ad quem*, al luogo *à quo*.

In questo caso di ricambio, cadono due ragioni da dubitare, l'una, perche così si dice continuazione proibita dalla detta Bolla di Pio V. che permette solo un cambio per la prima fiera ò primo termine ei piazza, Et l'altra, perche l'augmento cagionato dall'interesse del detto cambio si converte in forte, & si rende atto à produrre nuovo interesse di cambio, che è specie di frutto, quale alcuni dicono superfetazione, & altri dicono anato cismo.

Mà ciò che alcune men pratici del negozio habbino sopra ciò dubitato; Tanto dalla Rota Romana, quanto da tutti gli Tribunali del mondo Cattolico, & dalla commune opinione de i Canonisti & Morali intendenti della materia: viene ammessa la validità di questo recambio, rispondendosi al primo obietto, che allora s'intende continuazione proibita, quando il recipiente benche volesse pagare in fiera ò in piazza non potesse farlo, & fusse costretto patire contra sua voglia la continuazione di altra fiera ò di altro termine di piazza; Mà quando è in suo arbitrio il farlo, in maniere che il ricambio venghi creato dinouo per adempire il primo, non si dice continuazione, mà creazione talmente noua & indipendente: e così successivamente, laonde in tal caso si dicono tante tratte ò contratti & cambi noui, quando sono le fiere, ò quanti sono gli termini di piazze.

Et all'altra ragione di dubitare circa il convertire gli interessi del primo cambio in forte nel fare il recambio, si risponde con maggior facilità, perche l'interesse del cambio realmente non è, nè frutto, nè lucro, nè accessione contraddistinta dalla forte, mà è una forte noua, come tutto prezzo di quella moneta, che in quel luogo tanto vale, con il di più cagionato dalle spese di provisioni à ciò necessarie, & volgarmente si dice recambio per contra distinguendolo dal primo, mà in effetto è un cambio totalmente nouo; E se bene gli Giuristi chiamino frutti questo interesse de' cambi, & alcuni più sciocamente confundendo i termini gli chiamino usure, nondimeno questo, ò è errore, ò un certo modo di dire per contraddistinguerli dal valore della prima forte.

Dicono alcuni, che tutto ciò camina bene, tanto per fiere, quanto per piazze: in ordine al primo cambio, mentre questo è più necessaria al

commercio per piazze che per fiere, Et anco Pammettono nel primo recambio, cioè nel ritorno del luogo *ad quem* al luogo *à quo*; Mà che la continuazione, & successiva circulatione, benche fatta nella già detta forma valida, per via di tante nuoue creazioni di noui contratti ò tratte, sia permessa solamente per le fiere, ò pure anco per le piazze con la mistura di fiere, cioè da piazza à fiera, & da fiera à piazza, mà non già da piazza à piazza, cioè da Roma à Venezia, e da Venezia à Roma, e così successivamente.

Questa distinzione si crede ideale & di nissun fondamento, non essendoui ragione immaginabile, per la quale una forte di circolazione deua esser valida & lecita, l'altra illecita & invalida, mentre presupposto, che non siamo nel caso di quella vera continuazione proibita dalla Bolla di Pio, e che ogni cambio si dica nouo stante de per se per il solo primo termine, la detta Bolla egualmente approvagli uni che gli altri cambi. Et quando si possa dire continuazione, tanto dalla detta Bolla è proibita quella per fiera quanto quella per piazza, in modo che la distinzione ha dell'ideale, non essendoui alcuna ragione probabile di differenza.

Sogliono alcuni assegnar ne la ragione della differenza, in che le fiere habbino il tempo & prezzo determinato invariabile, stante che in fiera il prezzo si mette dal publico foro di mercanti, ò dal Consolo, & deputati, e che il tempo è di tre mesi, in maniera che non si può cambiare che quattro volte l'anno; Et all'incontro per le piazze, che potranno e legger si vicine, potrà il cambio circularsi per più di 30. volte l'anno, è metterli il prezzo à suo modo con interesse grande, & eccessivo.

Chi si fonda in questa ragione si mostra poco inteso, & assai digiuno della materia, poiche il dubio cade, quando si cambia per luoghi non mercantili, che non hanno regola, mà non già quando si tratta di cambio per quelle Città mercantili di diversi Principati, che meritano il titolo di piazze, doue il prezzo è uniforme, & invariabile posto ciascuna settimana dal foro publico ò congrega di mercanti, con l'istesse regole & considerazioni della moneta larga ò stretta, con quali si pone in fiera, dandose fuori le liste, Laonde vediamo in Roma, che in una settimana l'oro corre in lista un bajocco, in un'altra due, in un'altra non vi è aggio di forte alcuna, in maniera che camina l'istessa ragione à puntino come in fiera.

Et quanto al tempo, parimente è certo & uniforme, importando l'accesso, e recesso con l'uso il tempo di un mese e mezzo quasi inalterabile, in maniera che si può solamente cambiare otto volte l'anno in circa con poca variazione; Et da ciò nasce, che non può darli inganno ò soffocazione, mentre come di sopra si è detto, tanto è l'utile del più accorto negoziante, quanto quello di un putto di tre anni, che dia il suo denaro à cambio, Dunque questa ragione di differenza resta totalmente vana, è senza fundamento, non correndoui altro di più che qualche maggior interesse delle provisioni che per fiere sono otto, e per piazze sono sedici, ma non si trova disposto in termine di ragione, che ciò vizii l'atto.

Altri ne assegnano la ragione di differenza, del ben publico che risulta dall'unirsi tutto il denaro di negozio in un luogo di fiera, perche così facen-

facendofene maggior abbondanza, viene à calare il prezzo dell'oro è rendersi minore l'interesse de i debitori, Ma non si sa vedere, perche non cada l'istessa ragione in queste piazze principali, & metropoli di gran Mercanzia, come sono, Venezia, Napoli, Milano, Roma è simili.

Altri dicono che per le piazze stà in arbitrio di un negoziante con un cambio grosso alterare il prezzo à suo modo, il che non camina in fiera: però questa ragione potrà ben cadere in Ancona, Bari, Foggia, Lecce, è piazze simili piccole, ma è troppo incongrua à piazze tanto mercantili, nelle quali girano milioni di mercanzie, è negozij, perche anco in fiera le tratte grosse possono fare l'issa alterazione.

Adducono altri per ragione di differenza la sicurezza, che si hà in fiera delle antidade, fraudi, e falsità: stante che tutte le tratte è negozij si registrano nel publico libro, che si dice *bilancio di fiera*, il che non è per le piazze, per le quali può il negoziante con antidade formar gli spacci, & accomodar la Scriptura a suo modo,

Questa è la più sciocca, è mal fondata ragione di tutte l'atre, perche gli delitti non si devono presumere, nè la sola possibilità di falsità & suppolizione rende l'atto invalido, quando quella non si provi; Come habbiamo in materie più gelose di testamenti, instrumenti, gratie di Principi è simili, Et però non è buona conseguenza, Una sorte di cambiare à più sicura dell'altra dunque una è lecita è valida, l'altra illecita & usuraria, perche come si è detto di sopra, nè gli bancherotti può darsi la fraude di falsità nel dare una moneta falsa, è scarfa, è pure niuno dice, che questo mestiere di cambiare sia usurario & illecito.

Ne assegnano alcuni quella del maggiore & eccessivo guadagno, è rispettivamente interesse, che risulta dal cambiare per piazza più che per fiera, & anco che trà negozianti non si usi la circolazione de i cambii per piazze solamente, mà per fiera è piazze unite.

Che li negozianti frequentino più una sorte di cambio che l'altra, potrà oprare, che l'una possi dirsi frequente nè usitata, mà non perciò potrà dedursene la conseguenza, dunque l'una è lecita, è l'altra illecita; Anco li negozianti fuggono dar denari à censo, è quasi mai si vede impiegato denaro mercantile in tal contratto, mà frequentemente in cambii per la ragione della perpetua irreperibilità del capitale, che à negozianti complehave re à loro dispositione, mà non perciò può dirsi, che i cambii siano leciti è non li censì.

Et quanto al guadagno eccessivo, quando anco questo nascesse dalla convenzione delle parti, pure adempendosi la forma della Bolla di Pio, in maniera che non vi sia cosa contraria alla sostanza del contratto, cioè cagionaria ingiustizia è lesione, che meritaria la rescissione & riduzione alla giustizia, mà non usura, nè nullità; Oltre che quando il danno nasce, come di sopra si è detto, dal mero caso & eventualità, che può portar anco il danno del creditore, è diminutione della sorte principale, meno entra il termine d'ingiustizia è lesione come è indubitato principio legale.

Si che potrà ben dirsi, che delle due sorti di strade di cambiare l'una riesca dall'evento più lucrosa, è rispettivamente più dannosa dell'altra, mà non già mai, che perciò l'una sia lecita, è l'altra illecita.

Chi per esempio hà mille ducati in Bari per rimetterli in Roma doueli bisognino per pagar

pensioni, ò far altra spedizione hà due strade da cambiare, una per Napoli, l'altra per Venezia, & il caso frequentemente porta, che in una medesima Settimana, cambiando per Venezia, patirà un'interesse suavissimo di tre, ò quattro per cento, & cambiando per Napoli ne patirà un grave di dodici, è 15. Et all'incontro in un'altra settimana per Napoli il cambio gli riuscirà dolcissimo, è per Venezia altissimo, Questo è effetto dell'eventualità, mà non perche uno eliga la strada più dannosa, è che l'altra dall'evento si scuopra migliore, dunque ne risulta, che l'atto sia stato invalido, & illecito.

Può ben darsi la fraude dell'usura nel cambio, quando trà le parti si stabilisca per accordo il prezzo dell'aggio, che non è proibito fare sinceramente sopra l'incerta eventualità, che può apportare danno & utile rispettivamente, in caso cioè, che il maggiore ò minor prezzo nasca della maggior lontananza ò vicinanza della fiera, ovvero dal maggiore ò minor breve termine dell'uso, perche si convenga di maggior prezzo dell'aggio quando si piglia il denaro nelle prime settimane della futura fiera, di quel che si convenghi quando si piglia verso le ultime, è prossime settimane, si che la dilazione del tempo sia causa dell'aumento ò diminuzione; E così parimente quando il prezzo dell'aggio per piazza sia maggiore ò minore per il più breve ò lungo termine dell'uso, perche può asservi il maggior lucro cagionato dalla dilazione, nel che consiste l'usura; Ma ciò egualmente camina ne cambii di piazza come in quelli di fiera senza differenza, dependendo dalla convenzione sopra il tempo ò dilazione.

Onde bisogna necessariamente concludere, che ò la circolazione dei cambii con le scritture & atti simulati & à vento senza che mai vi corra denaro, come dicono quei che dannano questa continuazione, sia lecita ò no; Se è illecita tanto farà quella di piazza, quanto quella di fiera, mentre la Bolla di Pio egualmente dispone dell'una che dell'altra; E se per le ragioni dette di sopra deve stimarsi lecita, tanto farà l'una quanto l'altra, benchè l'una sia più suave, è l'altra più aspra, perche l'accidente di maggiore ò minore interesse non è atto à viziar il contratto, quando non vi sia defecto nella forma, ò sostanza.

Finalmente alcuni moderni non pratici del negotio, dicono che tal sorte di contratto può tollerarsi trà i mercanti è negozianti, per il bene, che dal commercio è negotiazione, risulta al publico, mà non con privati debitori, che pigliano il denaro à cambio, non già per cambiarlo, mà per valersene in altri bisogni & usi, il che è ben noto aldante, che sa di certo non poterli dal recipiente cambiare quel denaro per fiera, ò piazza.

Questo dubbio è parimente effetto di poca notizia della materia, è dalla quale nascono tanti equivoci, particolarmente di quelli, che per il più poco, ò niente praticando il foro, è gli negozij di Città grandi è mercantili, veramente non fanno che cosa sia negotio, nè cambio.

Bisogna dunque presupporre, che in due maniere si dice dare, è rispettivamente ricevere denaro à cambio; L'una che secondo l'uso forense si dice diretta, è l'altra che si dice obliqua; La diretta è quando un contrahente riceve dall'altro il denaro per cambiarlo veramente, perche il dan- te, ò sia per industria è negotio ò sic per altro suo bisogno, ne vogli realmente la voluta nel luogo destinato, Et in questo caso entra la confidera.

derazione de' Canonisti è Morali abbracciata anco dalla Rota (benchè con qualche equivoco quanto all'applicazione à quel caso nel quale nascono le risoluzioni che di ciò parlano,) che se il dante sà di certo l'inabilità del recipiente, è che dovendosi valere del denaro in altri usi non possa dar il pieno alla tratta nel luogo destinato, non si dica cambio reale, mà simulate è secco.

La maniera obliqua è, quando il recipiente piglia à cambio il denaro dal dante in prestito per servirsene à i suoi bisogni, & usi totalmente diversi dal cambiarli per piazza ò fiera, Et allora veramente non si dice pigliare quel denaro à cambio, perchè in effetto è puro è semplice mutuo; Mà perchè il mutuante non intende tener otioso sotto mutuo il suo denaro destinato à traffico è negoziazione di cambii, per ò il mutuatario, per rimborso & indennità del mutuante, dà mandato è facoltà al medemo di pigliare da altri, ò anco da se stesso à cambio l'equivalente somma, e quella ritenere è girare sopra cambii à danno del mutuatario finchè segua il rimborso del mutuo; O pure il medesimo debitore ne assume il peso in se medemo, in qual caso se lui non fa correr gli spacci necessarii, non possono dirsi dovuti gli cambii come cambii, essendo impossibile dare il corso di questi senza la realtà de' spacci, mà si devono al creditore gli medesimi come danni & interessi dovuti da un procuratore, che accettando il mandato, trascura di eseguirlo, & in questo caso il debitore patirà minor interesse, non patendo quello delle provisioni.

È questo è quel contratto, che oggidì tanto frequentemente si pratica in Italia, anco trà i privati, che non sono mercanti, perchè non gira sopra cambii quel denaro prestato trà persone private, che non siano mercanti è negozianti l'equivalente preso à cambio diretto da un altro, ò da se stesso come terzo, in danno è rispettivamente utile del debitore. Et in questo consiste l'equivoco di molti, che non praticano il foro di Città grandi è piazze mercantili, è senza la qual pratica è impossibile intendere bene questa materia è distinguere gli termini, dalla confusione de' i quali nascono gli equivoci.

Chi poi di tutto ciò desidera la prova con autorità, è ragioni, potrà sodisfarli ne' discorsi legali in lingua latina continuti di sopra ne' casi particolari seguiti, è disputati, specialmente nelli discorsi primo, è secondo concernenti la detta causa che fu occasione del presente discorso; Dove in particolare si aaverte che sia troppo manifesto errore di chi crede esser validi gli cambii circolati da fiera à fiera senza mistura di piazze, è non esser validi quelli da piazza à piazza, senza mistura di fiere, mentre come ivi si prova, gli cambii di piazze sono più antichi, più necessarii, è più reali, meno lontani dalla finzione, è conseguentemente senza dubbio più leciti, non potendosi mai dire in regole di legge na-

turale, è positiva, che un modo modernamente inventato, meno necessario alla Republica, è commercio umano, è che contiene qualche bugia contenuta sotto una moneta finta, & imaginaria, possa, ò deva dirsi più lecito, del modo più antico, più necessario, è meno lontano dalla bugia, è finzione.

È più antico il cambio di piazza, che legalmente si dice locale, perchè lasciando da parte la questione, se questa specie di contratto fusse conosciuta è praticata in tempo dell'antica Republica Romana ò no, nel che habbiamo varie opinioni; Certa cosa è, che dopò la traslazione dell'Imperio Romano in Oriente, è che questo per le tante incurfioni di barbari in Italia, & altre parti occidentali fu quasi perso, con la divisione di tanti diversi Principati, è Signorie, fu sino da quei tempi necessario d'introdurre questo modo, di cambiare la moneta da un luogo all'altro, per la necessaria reciproca comunicazione di quelle cose necessarie all'uso umano, quali la natura hà distribuite in diverse parti del mondo, arricchendone una parte, & impoverendone l'altra; E ciò non solo per la diversità de' Principati, ò Signorie, mà ancora per il pericolo dalla trasportazione della moneta da un luogo all'altro; Laonde di questo cambio locale per lettere parlano comunemente gli Teologi è Giuristi antichi; Et all'incontro queste fiere che si fanno in Italia furono introdotte da Genovesi nell'anno 1527.

È più necessario il cambio litterario forale, ò per piazze, per la detta ragione della necessità della comunicazione trà le Città, è Provincie, senza la quale quasi non si può vivere, almeno con vita civile, è commoda, è per le altre ragioni della diversità delle monete, è pericoli di viaggio, come sopra. Et all'incontro queste fiere sono modernamente introdotte per mera mercatura, è senza quelle si potrà vivere, si che non vi corre necessità precisa come nell'altro.

È finalmente è più reale, è meno lontano dalla bugia, è simulazione il cambio di piazza, perchè si cambia da moneta à moneta vera, reale, è corrente in argento, ò in scudi d'oro. Et all'incontro in fiera si cambia con scudi d'oro di marche, che una moneta finta, & imaginaria, quale bisogna comprare con scudi d'oro stampe veri, è dal maggiore ò minor prezzo di queste due soiti di scudo nasce l'interesse del cambio; Dunque è troppo chiaro l'assurdo che un atto che più si allontana dalla verità è si accosta alla bugia, è simulazione, è che contiene un'invenzione moderna non necessaria totalmente al vivere umano, deva prevalere, è stimarsi di miglior qualità, che un'atto antico, necessario, è reale senza mistura alcuna di bugia, ò simulazione, con le altre considerazioni addotte

nelli detti due primi discorsi
giuridici.

